



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

113
05/08/2021

N. GENERALE
Data di registrazione

1245
05/08/2021

Responsabile P.O. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE – INDENNITÀ PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 8 C.C.N.L. 09/05/2006 – DIPENDENTE DECEDUTO MATR. N. 4038

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del procedimento, Bordonaro Gesuele operatore prof.le servizi amm.vi, sottopone al Responsabile della P.O. n° 1 “AA.GG.” D.ssa Caterina Attenasio, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE:

- in data 27/09/2018 è deceduto il dipendente matr. n. 4038, ascritto alla Cat. “A” Econ.”5”, assunto nei ruoli comunali con contratto a tempo indeterminato dal 01/02/1992;
- alla data di decesso, il dipendente ha maturato un’anzianità di servizio di anni 26, mesi 06 e giorni 29, e che pertanto spettano mesi 4 di indennità sostitutiva di preavviso;
- dal tabulato delle causali ferie anno 2018, trasmesso trasmesso dall’ufficio risorse umane di questo Ente, risulta che le ferie maturate e non godute ammontano a giorni 21;

RICHIAMATI:

- **l’art. 12 del CCNL 9 maggio 2006 in specie:**

- **il comma 1**, prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro sia corrisposta un’indennità sostitutiva di preavviso secondo i seguenti termini:

- a) due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- b) tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- c) quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni;

- **il comma 8**, prevede che in caso di decesso di un dipendente in servizio, l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto, l’indennità sostitutiva di preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;

- **il comma 9**, prevede che *“l’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all’art. 10 , comma 2, lett. c); l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art.5; l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art. 49 del CCNL del 14.9.2000”;*

VISTO il parere n. 40033 del 08.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso ai fini della corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, relativo all’abrogazione della liquidazione delle ferie non godute, nel quale vengono esclusi dall’ambito di applicazione della citata norma i casi di *“cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, dispensa dal servizio, o, a maggior ragione, di decesso del dipendente”*, in quanto *“configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”;*

VISTI gli articoli del Codice civile, in specie:

- l'art. 2122, rubricato "Indennità in caso di morte", il quale dispone che "1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità";

- l'art. 542, rubricato "Concorso di coniuge e figli", il quale dispone "Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali";

- l'art. 537, rubricato "Riserva a favore dei figli", che testè recita "Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli;

Vista la ricevuta di presentazione della successione all'Agenzia delle Entrate;

Visto il certificato di stato di famiglia;

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà resa dai figli, eredi aventi diritto, con le quali autorizzano l'Amministrazione Comunale a disporre il pagamento dei crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, ciascuno per la propria quota, in favore della madre;

Visto il prospetto riepilogativo dell'Ufficio stipendi, in atti depositato, dal quale si evincono gli importi da corrispondere agli eredi aventi diritto (previa applicazione delle ritenute obbligatorie) come appresso riportato:

- Indennità di preavviso pari ad € 6.878,62;

- Indennità sostitutiva ferie non godute pari ad € 1.286,07;

Dato atto che le dichiarazioni sostitutive e le richieste di accredito sopra indicate, sono inserite nel fascicolo personale del dipendente deceduto matr. 4038;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il C.C.N.L. 21.05.2018;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto di dover liquidare le spettanze derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro, in favore degli eredi del dipendente matr. n. 4038;

Ravvisata, a tal riguardo, la competenza della P.O., ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Per i superiori motivi,

PROPONE

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 s.m.i., le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare l'importo complessivo di € 10.801,89 così ripartito:

- € **8.164,69** per il pagamento delle spettanze agli eredi aventi diritto ciascuno per la quota spettante così come indicato dall'art. 537 del Codice Civile, previa applicazione delle ritenute previste, a valere al cap. 770 denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale" giusto impegno n. 55/2021;

- € **1.943,20** all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, per il pagamento degli oneri contributivi, a valere al cap. 780 denominato "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune" giusto impegno n. 68/2021;

- € **694,00** per il pagamento dell'IRAP, a valere al cap. 781 denominato "IRAP", giusto impegno n. 81/2021.

Trasmettere la presente al Settore Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento delle spettanze e dei contributi;

Dare atto che la presente è compatibile con gli attuali flussi di cassa.

Il Responsabile del procedimento
L'Operatore Prof. Servizi Amm.vi
Gesuele Bordonaro

La RESPONSABILE P.O.
“AFFARI GENERALI”

Richiamata la proroga dell'incarico di Responsabile P.O. degli “Affari Generali”, giusta determinazione del Segretario Generale n. 1160 del 22/07/2021, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Nomina, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, Responsabile del Procedimento il dipendente sig. Bordonaro Gesuele,

Vista la proposta di determinazione di pari oggetto, formulata dal suddetto responsabile, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di provvedere in merito, condividendo le motivazioni di fatto e di diritto ed il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite.

Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ai sensi degli artt. 13-14-15 C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 T.U. delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicatti, approvato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13/04/2018.

Per le motivazioni espresse in narrativa

D E T E R M I N A

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 s.m.i., le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare l'importo complessivo di € 10.801,89 così ripartito:

- € **8.164,69** per il pagamento delle spettanze agli eredi aventi diritto ciascuno per la quota spettante così come indicato dall'art. 537 del Codice Civile, previa applicazione delle ritenute previste, a valere al cap. 770 denominato “Stipendi ed altri assegni fissi al personale” giusto impegno n. 55/2021;
- € **1.943,20** all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, per il pagamento degli oneri contributivi, a valere al cap. 780 denominato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune” giusto impegno n. 68/2021;
- € **694,00** per il pagamento dell'IRAP, a valere al cap. 781 denominato “IRAP”, giusto impegno n. 81/2021.

Trasmettere la presente al Settore Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento delle spettanze e dei contributi;

Dare atto che la presente è compatibile con gli attuali flussi di cassa.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO

Il Responsabile del Procedimento
Gesuele Bordonaro

Funzionario Posizione Organizzativa n. 1
ATTENASIO CATERINA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)